

**TRIBUNALE SUPERIORE delle ACQUE PUBBLICHE**

**Reclamo ex art.669<sup>terdecies</sup> c.p.c.**

Per la **Regione Lombardia**, P.I.80050050154, difesa dall'avv. Marco Cederle, Pio Dario Vivone, dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G. Pompea in Roma, via Boncompagni 71/C al quale è conferita altresì la veste di sostituto processuale come da procura a margine dell'atto di costituzione.

**Nel ricorso R.G.n.148/03**

Promosso da **C.A.R.T. S.p.a.** difesa dagli Avv.ti Claudio Colombo e Filippo Carimati del Foro di Roma presso cui ha eletto domicilio.

**contro**

- La regione Lombardia, in persona del presidente *pro tempore*;
- il comune di Prata Campotaccio in persona di Sindaco *pro tempore*;

**per l'annullamento/riforma**

dell'ordinanza di sospensione del decreto dirigenziale n.13487/03, pronunciata fuori di udienza e notificata a Regione Lombardia in data 6 febbraio 2004.

---

---

L'amministrazione regionale, ritualmente costituita rileva quanto segue:

**fatto**

con atto ritualmente notificato C.A.R.T. S.p.a. impugnava di fronte a questo giudice un provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione per la parte in cui, in esecuzione della valutazione di incidenza ex art.5

D.P.R.357/97, si disponeva che il concessionario avrebbe dovuto interrompere i lavori nel periodo da febbraio a giugno e rilasciare in alveo una portata indicata in L/sec. 50, rispetto a quanto in precedenza autorizzato.

Il ricorrente, in confronto all'atto impugnato eccepiva:

1. violazione dell'art.55 del T.U. acque, per aver la regione sostanzialmente modificato una concessione già rilasciata in sede di proroga;
2. violazione del principio di imparzialità per aver la regione riconosciuto al comune di Prata Camportaccio una quota di derivazione relativamente a domanda che si sarebbe dovuta ritenere inammissibile;
3. violazione e falsa applicazione dell'art.17 del R.D.14 agosto 1920 n.1285 per aver illegittimamente imposto il ripristino di un tratto di alveo abbandonato;
4. violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.357/97 e della direttiva 92/43/CE, rilevando che trattandosi di progetto già da tempo autorizzato;
5. ancora, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.357/97 e della direttiva 92/43/CE, ritenendo incongruo con gli interessi tutelati dalla valutazione di incidenza, l'imposizione dell'obbligo di rilascio di parte della portata.

All'udienza del 17 dicembre 2003 il Giudice si riservava sulla questione cautelare e successivamente scioglieva la riserva con propria ordinanza

disponendo la sospensione delle prescrizioni disposte di seguito alla valutazione d'incidenza.

### **motivo di reclamo**

#### ***Difetto di *fumus boni juris* e di *periculum in mora*.***

Va preliminarmente precisato che il ricorrente si è sottoposto a valutazione di incidenza presentando il relativo di incidenza il 27 marzo 2003, senza nulla eccepire e senza alcuna riserva, circa la necessità di dover assoggettare il proprio intervento, dolendosi, solo in un secondo tempo delle prescrizioni che da esso sono derivate, che pure ha integrato in data 7 luglio 2003, come è dato atto nel preambolo dell'atto impugnato.

A ciò deve aggiungersi che fino al febbraio 2002, data di rilascio della concessione edilizia, i lavori non risultavano iniziati, sicché l'Amministrazione regionale adita per la seconda volta con richiesta di proroga dei termini di inizio e fine lavori, si trovava in realtà a dover rivalutare integralmente l'intervento richiesto e pertanto non poteva esimersi dal richiedere al privato la sottoposizione alla procedura di valutazione d'incidenza.

A tale riguardo va infatti precisato che la nota giurisprudenza maturata in relazione alla V.I.A., secondo la quale la valutazione d'impatto non è dovuta se comunque il progetto di massima risulta approvato ai sensi di disciplina previgente non può applicarsi alla valutazione d'incidenza.

Va infatti sottolineato che mentre la norma in materia di V.I.A. dispone che vi vengano sottoposti i "progetti" di opere, al contrario l'art.5, comma 5, (D.P.R.n.357/97) dispone l'assoggettamento a valutazione d'incidenza di "piani ed interventi".

Valorizzando tale differenza terminologica si può ben comprendere come l'approvazione del progetto nulla rilevi ai fini dell'incidenza la quale ha per oggetto la realizzazione materiale dell'opera che vi resta assoggettata quanto meno fintanto che non venga realizzata.

Ora, poiché la direttiva comunitaria è divenuta applicabile nell'ordinamento allorché lo Stato membro ha individuato i siti rilevanti (D.M.3 aprile 2000), risulta di tutta evidenza che l'opera di interesse del concessionario doveva essere sottoposta a valutazione, come egli del resto ha fatto spontaneamente e senza riserve.

Al medesimo risultato ermeneutico, sia pure per altra via giunge la Commissione europea che, con propria nota prot.2002/4916 (**all.1**), ha aperto procedura di infrazione nei confronti dello stato italiano proprio a causa dell'impianto di cui è causa.

Nella nota dell'aprile 2003 leggiamo infatti che "Tale progetto (l'identificazione è nei paragrafi che precedono) è suscettibile di compromettere il mantenimento del SICp "piano di Chiavenna (codice IT2040041) ...".

L'Amministrazione regionale, interpellata dal Ministro dell'ambiente con nota del 5 maggio (**all.2**), ha quindi risposto (**all.3**) che allo scopo di ricondurre l'intervento a legalità si sarebbe proceduto a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, successivamente, la stessa Amministrazione regionale trasmetteva (**all.4**) il decreto di valutazione restando in attesa della conclusione della procedura di infrazione.

E' quindi di tutta evidenza che l'ordinanza di sospensione contro cui qui si reclama frustrerebbe tale attesa ed esporrebbe lo Stato italiano alle pesanti sanzioni comunitarie e la Regione alla decurtazione dei trasferimenti di fondi strutturali comunitari (**all.5**).

E' altresì evidente che il danno patrimoniale che si determinerebbe in capo all'Amministrazione regionale, ad differenza di quello che può lamentare il privato, inciderebbe sul futuro esercizio di attività pubbliche di programmazione e pianificazione.

L'Amministrazione regionale domanda perciò la revoca dell'ordinanza cautelare facendo rilevare che le prescrizioni impartite a lato della valutazione d'incidenza sono assolutamente congrue con le indicazioni contenute nella nota di infrazione.

In particolare, la sospensione dei lavori da febbraio a giugno si giustifica per la necessità di consentire la nidificazione della specie (Bombino variegato), indicata dalla Commissione e di altre specie di uccelli individuate dalla direttiva Habitat.

Quanto alla prescrizione sul deflusso se ne ritrova la giustificazione di far sopravvivere la *lutra lutra* (Lontra comune) sicchè tale previsione ha fondamento del tutto diverso e speciale rispetto alle prescrizioni sul minimo deflusso vitale colpite in passato dalla pronuncia di questo giudice, le quali avevano natura programmatica e non certo di tutela di una particolare specie animale presente in sito.

Tanto premesso si rassegnano le seguenti

### **Conclusioni**

piaccia all'III.mo Tribunale Superiore adito revocare l'ordinanza di sospensione concessa dal G.D. nel presente giudizio, previa fissazione di Camera di consiglio, per la quale i sottoscritti avvocati chiedono di essere sentiti, disponendo successivamente il prosieguo del giudizio.

Milano – Roma 10 febbraio 2004

avv. Pio Dario Vivone

avv. Giuliano Pompa

Si producono:

1. nota di infrazione comunitaria;
2. nota Ministero dell'ambiente;
3. risposta di regione Lombardia;
4. lettera di trasmissione di Regione Lombardia con adempimenti;
5. lettera del Ministero relativamente a fondi strutturali;
6. avviso di deposito dell'ordinanza.